

ALLEGATO " A" ALL'ATTO N.6793 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"PER ASPERA AD ASTRA ONLUS"

Art.1

Denominazione, sede e durata

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 460/97 sotto la denominazione Fondazione "PER ASPERA AD ASTRA ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Cava de Tirreni al Corso Mazzini n.1.

La durata dell'istituzione è a tempo indeterminato.

Art.2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nel settore dell'assistenza sociale, della solidarietà e della ricerca scientifica nei settori della oncologia ematologica pediatrica e della dialisi.

Per la ONLUS vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle connesse al proprio scopo istituzionale e da quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrativi purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | alla direzione regionale delle entrate del Ministero dell'Economia e delle | |
| | Finanze competente. | |
| | Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva | |
| | che comporti la perdita della qualità di ONLUS. | |
| | Art.3 | |
| | Patrimonio | |
| | Il patrimonio della Fondazione è costituito: | |
| | - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mo- | |
| | bili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli sco- | |
| | pi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; | |
| | - dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fon- | |
| | dazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del pre- | |
| | sente Statuto; | |
| | - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad | |
| | incremento del patrimonio; | |
| | - dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio | |
| | di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimo- | |
| | nio; | |
| | - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territo- | |
| | riali o da altri Enti Pubblici. | |
| | In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio | |
| | sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai | |
| | fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 | |
| | co.190 della L. 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione impo- | |
| | sta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. | |

Art. 4

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e dei Sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dall'entrate derivanti da eventuali attività connesse quali ad esempio:

--- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

-dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Art.5

Soci Fondatori e Soci Sostenitori Benemeriti

Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione e dell'impegno personale sin dalla sua fondazione, i signori:

LOMBARDI Giovanni, SCARLATO Elena e LOMBARDI Margherita.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggio-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio, | |
| | con apporti non inferiori ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o a suoi multipli. | |
| | Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori Benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. | |
| | Art.6 | |
| | Organi della Fondazione | |
| | Organi della Fondazione sono: | |
| | -- il Presidente della Fondazione; | |
| | -- il Consiglio di Amministrazione; | |
| | -- l'Assemblea di Partecipazione; | |
| | -- il Collegio dei Revisori. | |
| | Art.7 | |
| | Il Presidente della Fondazione | |
| | Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni. | |
| | Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto. | |
| | Il Presidente: | |
| | a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; | |
| | 4 | |

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art.8

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 9 (nove) membri, nominati all'atto della costituzione della Fondazione dai soci fondatori e successivamente dai membri soci fondatori udito il parere consultivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Il numero dei componenti può essere aumentato fino a 15 (quindici) mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

I componenti del Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite,

| | | |
|--|---|--|
| | salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso. | |
| | Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri. | |
| | In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. | |
| | Art.9 | |
| | Poteri | |
| | Al Consiglio di Amministrazione spetta: | |
| | a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della fondazione la cui competenza spetta ai fondatori) e il Vice Presidente; | |
| | b) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto; | |
| | c) di redigere ed approvare entro il mese di aprile dell'anno in corso il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente; | |
| | d) di stabilire le direttive e delibere sulle erogazioni della Fondazione; | |
| | e) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; | |
| | f) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione; | |
| | g) di approvare eventuali regolamenti interni; | |
| | h) di nominare i componenti del Collegio dei Revisori. | |
| | Art.10 | |
| | Adunanze | |
| | Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio del- | |
| | 6 | |

l'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.11

Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci Sostenitori Benemeriti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte non vincolanti sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione

stessa.

Art.12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplementi nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili in prima istanza dai soci fondatori e, quindi, dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art.7.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art.14

Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art.15

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS per i fini perseguiti.

Art.16

Cariche sociali

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Art.17

Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co.190 della L. 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione impo-

sta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.18

Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

F.to LOMBARDI Giovanni

F.to SCARLATO Elena

F.to LOMBARDI Margherita

F.to PACILEO Luca

F.to NASTI Francesco

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA E SIGILLO